



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile
MONTECCHIO EMILIA



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Art.1 Campo di applicazione

- 1) Il presente contratto si applica al personale dipendente del Consorzio esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, contratti di Formazione Lavoro. Gli effetti giuridici ed economici, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2007.
- 2) Il presente contratto, per la parte normativa, ha validità quadriennale e conserva comunque la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo C.C.D.I., fatta salva la facoltà di una delle parti richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario. Per la parte economica, saranno sottoscritti accordi a valenza annuale, a decorrere dall'anno 2007, con riferimento alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
- 3) Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da successivo contratto collettivo integrativo decentrato.
- 4) Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato vigente.
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente C.C.D.I. si fa riferimento ai C.C.N.L. vigenti e ai precedenti contratti o accordi aziendali.

Art. 2 – Interpretazione autentica del contratto

- 1) Quando insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto decentrato integrativo si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, con le modalità previste dall'art.9 del C.C.N.L. 22/1/2004.

Art.3 – Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali

- 1) Le parti si impegnano a definire ed approvare l'accordo sul funzionamento dei servizi minimi essenziali ai sensi dell'accordo collettivo nazionale quadro del 15/12/2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Art. 4 – Organizzazione del servizio e turni di lavoro

- 1) L'orario settimanale di servizio della Polizia Locale è distribuito su sette giorni stabilendo che il riposo settimanale dei dipendenti, di norma, verrà effettuato la domenica.
- 2) Per garantire la massima continuità operativa è istituito un sistema di turnazione degli operatori articolato su quattro turni di lavoro: 7.30-13.30/13.15-19.15/ 19.00-01.00/22.00-04.00.
- 3) Dette fasce orarie potranno essere suscettibili di variazione in ragione di motivate esigenze di servizio.
- 4) Per consentire al Comandante-Direttore l'organizzazione di tali servizi e agli operatori di programmare i propri impegni, le Amministrazioni dei Comuni consorziati si impegnano a definire, secondo un calendario e con modalità il più possibile coordinate, le iniziative e le manifestazioni pubbliche che richiedono l'intervento della Polizia Locale, avanzando le relative richieste al Comando con ragionevole preavviso.

Via D. P. Borghi, 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvvaldenza.it – P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO – GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile

MONTECCHIO EMILIA



5) Le articolazioni orarie previste per le fasce serali, notturne e festive potranno essere richieste entro un "tetto" massimo, per ciascun operatore, così determinato:

- 12 servizi festivi all'anno con 2 servizi festivi nell'arco del mese;
- 2 servizi serali mensili nel periodo invernale e 4 servizi serali mensili nel periodo estivo;
- 2 servizi notturni mensili.

Questi limiti tendono, da un lato, a salvaguardare la funzionalità del servizio e, dall'altro lato, a tutelare il diritto degli operatori ad usufruire in misura adeguata del riposo in giornata festiva.

Detti limiti potranno essere derogati a seguito del verificarsi di calamità naturali o eventi eccezionali.

6) La presenza degli operatori nei turni festivi, serali e notturni è stabilita dal Comandante-Direttore, con riferimento al calendario annuale, garantendo che l'impegno ed il carico di lavoro di ciascuno sia distribuito in modo equilibrato e razionale. Gli eventuali "scambi" fra operatori dovranno comunque configurarsi come "interscambio" in modo da rispettare, individualmente, i "tetti" annuali e mensili sopra indicati.

7) Sarà cura del Comandante-Direttore controllare, in modo particolare, l'equa distribuzione dei turni festivi fra gli operatori e il rispetto del limite individuale di 12 servizi festivi all'anno. A tal fine è prevista una verifica a fine anno fra il Comandante-Direttore e la R.S.U.

Art. 5 – Compensi correlati al miglioramento e all'estensione del servizio

1) Per l'espletamento dei servizi serali, notturni e festivi, come individuati dall'art.4, che si inquadrano nell'obiettivo di miglioramento ed estensione quantitativa del servizio reso all'utenza, sarà corrisposto agli operatori (Commissari, Ispettori, Agenti ed Esecutore tecnico con funzioni di ausiliario del traffico), esclusi i titolari di retribuzione di posizione, un compenso come sotto quantificato, a decorrere dal 1 gennaio 2007:

- a. servizi serali (con orario 19-1) svolti nelle giornate feriali: € 30,00;
- b. servizi svolti in giornate festive a prescindere dal fatto che il turno ricada in orario antimeridiano, pomeridiano o serale:
€ 45,00 per le festività infrasettimanali ed € 57,00 per le domeniche;
- c. servizi notturni (con orario 22-4): € 60,00;
- d. servizi svolti in occasione di particolari festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto): € 100,00.

Per la sola festività di Capodanno, si considera l'impegno lavorativo a decorrere dalle ore 00.00, indipendentemente dalle ore svolte; per le altre festività particolari il compenso spetterà solo nel caso in cui gli operatori svolgano un'attività lavorativa di almeno 3 ore.

2) I compensi previsti al presente articolo saranno liquidati nel mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.

Art. 6 – Prestazioni straordinarie

- 1) Si ribadisce che il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare situazioni particolari.
- 2) Il ricorso allo straordinario, esclusi casi eccezionali, non può pregiudicare il godimento del riposo settimanale.

Via D. P. Borghi, 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvaldenza.it – P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBLANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile
MONTECCHIO EMILIA



- 3) L'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire previa autorizzazione del Comandante-Direttore o dei Responsabili di area. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile ottenere l'autorizzazione preventiva, si potrà acquisire l'autorizzazione successiva del Comandante-Direttore o dei Responsabili di area.
- 4) Per l'anno 2007 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi a prestazioni straordinarie, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 1/4/99, ammonta a € 20.000,00. Per l'anno in corso e quelli previsti per la durata del C.C.D.I., le risorse potranno essere incrementate con disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge o per la necessità di fronteggiare eventi eccezionali (art.14, comma 2, C.C.N.L. 1/4/99).
- 5) Gli eventuali risparmi di spesa andranno ad incrementare il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
- 6) Il limite individuale per le prestazioni straordinarie è determinato in 180 ore annue.
- 7) In alternativa al pagamento del lavoro straordinario prestato i dipendenti, su loro richiesta, potranno concordare con il Comandante il recupero dello stesso.
- 8) Per garantire un utilizzo equilibrato delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni straordinarie, i relativi compensi saranno liquidati con cadenza semestrale.
Nel caso in cui l'operatore abbia espletato prestazioni di lavoro straordinario sarà corrisposta mensilmente la maggiorazione del 15% per il lavoro straordinario diurno, del 30% per il lavoro straordinario festivo o notturno e del 50% per il lavoro straordinario notturno-festivo, con accantonamento delle ore di straordinario, contabilizzate quindi in ore "ordinarie", in un totalizzatore individuale di cui ciascun lavoratore potrà richiedere il recupero o la retribuzione secondo la tariffa "ordinaria", nei limiti del residuo presente nel Fondo.
- 9) Qualora le risorse del Fondo straordinari non siano sufficienti a retribuire tutte le prestazioni rese, il compenso verrà erogato ai singoli operatori in misura percentuale rispetto alla quantità di lavoro straordinario effettuato, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Alla fine di ogni anno il Comandante-Direttore e la R.S.U. procederanno ad una verifica in materia.
- 10) Il lavoro straordinario deve possibilmente essere distribuito in modo equilibrato fra i singoli operatori.

Art. 7 - Ferie

- 1) Al fine di garantire la puntualità dei servizi offerti e di conciliare gli stessi con le legittime esigenze dei lavoratori, sarà predisposto, all'inizio di ogni anno, per quanto possibile, un piano ferie per l'anno di riferimento. Il piano dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti secondo criteri di imparzialità e di rotazione nel godimento dei periodi più appetibili.
- 2) Il piano ferie può non comprendere le 4 giornate di festività soppresse che il dipendente potrà chiedere di usufruire, anche a giornate singole, durante il corso dell'anno.
- 3) La fruizione delle ferie non potrà avvenire in forma "parcellizzata" su richiesta del datore di lavoro.

Art. 8 - Permessi retribuiti

- 1) I tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, previsti dall'art.19 del C.C.N.L. 6/7/95, sono fruibili con le modalità che saranno definite dal Comandante-Direttore con la R.S.U.. Tali permessi dovranno essere debitamente documentati mediante presentazione di idonea certificazione che attesti il motivo dell'assenza; nel caso in cui non sia

Via D. P. Borghi, 12 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvaldenza.it - P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile
MONTECCHIO EMILIA



MA

oggettivamente possibile produrre tale attestazione, sarà accettata l'autocertificazione del dipendente, fatta salva la facoltà di verifica da parte dell'Ente.

Art. 9 – Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Costituzione ed utilizzo

- 1) Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente, secondo le modalità definite dal presente articolo.
- 2) Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2006 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, comma 1 e 2 del C.C.N.L. 22/1/2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. 1/4/1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
- 3) Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente secondo la vigente disciplina contrattuale.
- 4) Si concorda che, nel caso di adesione al Consorzio di altri Enti o di istituzione di nuovi servizi, il fondo dovrà essere adeguatamente incrementato.
- 5) Il costo corrispondente alle progressioni orizzontali finora realizzate, calcolato su base annua e comprensivo della tredicesima, va imputato alla quota fissa delle risorse decentrate. Questo importo va calcolato senza tenere conto degli aumenti originatisi per effetto del rinnovo contrattuale sulle singole posizioni economiche già acquisite, essendo tale valore un incremento tabellare, come si evince dall'art.29, comma 2 e dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. 22/1/2004.
- 6) In caso di cessazione di dipendenti, o di passaggio a categoria superiore, l'intero importo percepito a titolo di progressione orizzontale (compreso l'aumento contrattuale) viene acquisito nell'ambito delle risorse decentrate; la destinazione di tali risorse sarà decisa nell'ambito della contrattazione, fermo restando la possibilità di riutilizzarle per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

Art. 10 – Salario aziendale e miglioramento dei servizi. Produttività

I criteri di gestione del salario accessorio e degli incentivi di produttività assumono, come priorità condivisa, il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro e di un maggiore coinvolgimento del personale sugli obiettivi gestionali, nel pieno rispetto dei diritti contrattuali.

- 1) Si ribadisce come irreversibile l'opzione, già effettuata nel modo di operare di tutte le strutture dell'Ente, di scelte e metodologie organizzative basate sulla programmazione delle attività, sulla determinazione degli obiettivi e sulla verifica dei risultati, cercando sempre più di collegare la produttività collettiva ai P.E.G. dell'Ente a cui agganciare l'erogazione degli incentivi di gruppo.
- 2) L'Ente concorre, nel limite delle risorse complessivamente destinate a tale scopo, all'utilizzo del salario aziendale e degli incentivi ed adotta, entro il 31/12 di ogni anno – per l'anno successivo – un Piano di lavoro predisposto dal Comandante-Direttore, anche avvalendosi di contributi e di proposte avanzate dai collaboratori. A tutto il personale è data l'opportunità di essere coinvolto.



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile
MONTECCHIO EMILIA



- 3) Il Piano di Lavoro (che elenca i principali obiettivi gestionali, le competenze, gli adempimenti, le procedure ed i servizi da erogare da parte dell'Ente, ne propone le modalità attuative ed i criteri organizzativi – orari, mansioni, priorità, dipendenze funzionali, ecc. - proposti per il raggiungimento degli obiettivi collettivi ed individuali) è presentato e verificato con tutto il personale dell'Ente in apposite conferenze di Organizzazione, da tenersi, in orario di lavoro, all'inizio di ogni anno ed è trasmesso ai soggetti di cui all'art.10 del C.C.N.L., in modo tale che possa essere oggetto di confronto entro 30 gg.
- 4) Le Conferenze di Organizzazione si concludono con la redazione di un apposito verbale a cui si allegano:
 - Il piano di lavoro adottato dall'Ente (con annotate eventuali contestazioni emerse sugli obiettivi, le modalità operative e quant'altro previsto nel piano).
 - Le modalità ed i tempi indicati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
 - I criteri proposti per la valutazione dell'apporto individuale che, a prescindere dalla specifica metodologia individuata, devono corrispondere ad elementi concreti, ponderabili e coerenti con gli obiettivi su cui il singolo lavoratore è chiamato a collaborare.
- 5) Sono previsti, in corso d'anno, momenti di verifica relativi all'attuazione del piano di lavoro per adeguarlo agli eventuali scostamenti intervenuti nel periodo.
- 6) In tale occasione ogni singolo lavoratore è messo in condizione di conoscere i fatti che potrebbero portare ad una valutazione finale dell'apporto individuale non pienamente soddisfacente, in modo da poter adeguare il proprio lavoro all'obiettivo.
- 7) A consuntivo sono previste apposite sedi di verifica (Conferenze di verifica) nelle quali il Comandante-Direttore provvede a rendicontare ai lavoratori gli obiettivi collettivi raggiunti (ovvero le ragioni del loro parziale o mancato raggiungimento) e le valutazioni espresse sull'apporto individuale dei collaboratori. In tali conferenze di verifica sarà redatto apposito verbale conclusivo con i risultati delle verifiche ed eventuali contestazioni emerse in ordine alle stesse. Copie dei verbali, a preventivo con i Piani di Lavoro adottati dalle strutture, e a consuntivo con la verifica dei risultati, sono a disposizione di tutto il personale dell'Ente e delle RSU/OO.SS. presso l'ufficio preposto agli adempimenti in materia di Relazioni sindacali.
- 8) La procedura sopra individuata costituisce vincolo pregiudiziale per l'attivazione di qualunque tipo di valutazione, in assenza della quale nessuna decurtazione del salario di produttività potrà essere effettuata al singolo lavoratore.
- 9) Una quota delle risorse decentrate, da quantificare annualmente, è destinata agli incentivi di produttività collegata al grado di realizzazione del piano generale di attività e viene erogata in ragione dei parametri sotto specificati:

Cat. B1	110
Cat. B2	115
Cat. B3	122
Cat. B4	126
Cat. B5	128
Cat. B6	133
Cat. B7	135
Cat. C1	134
Cat. C2	140
Cat. C3	147

Via D. P. Borghi, 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvvaldenza.it – P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile

MONTECCHIO EMILIA



Handwritten signature in blue ink.

Cat. C4 153
Cat. C5 155
Cat. D1 154
Cat. D2 170
Cat. D3 196
Cat. D4 210
Cat. D5 215
Cat. D6 220

10) Gli incentivi di produttività vengono riconosciuti sulla base delle precedenti condizioni di verifica e di valutazione, con le seguenti ripartizioni:

- a) raggiungimento degli obiettivi collettivi: 70%
- b) apporto individuale: 30%

11) A partire dall'anno 2007 la produttività verrà erogata in unica soluzione entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 11 – Progressioni orizzontali

1) Le parti convengono sulla necessità di indirizzare una parte significativa delle attuali risorse e di quelle provenienti da futuri C.C.N.L. per l'applicazione dell'ordinamento professionale e, in particolare, per la progressione orizzontale, al fine di riconoscere in maniera permanente l'esperienza maturata, l'arricchimento professionale e l'impegno del personale nello svolgimento concreto dell'attività lavorativa.

2) ~~Il costo corrispondente alle progressioni orizzontali finora realizzate, calcolato su base annua e comprensivo della tredicesima, va imputato alla quota fissa delle risorse decentrate.~~

Successivamente, in caso di cessazione o di passaggio a categoria superiore, viene acquisito nell'ambito delle risorse decentrate l'intero importo percepito a titolo di progressione orizzontale (compreso l'incremento sulle posizioni di sviluppo di cui al C.C.N.L. 22/1/04). La destinazione di tali risorse sarà decisa nell'ambito della contrattazione, ferma restando la possibilità di riutilizzarle per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

3) Le nuove progressioni orizzontali saranno attivate utilizzando il sistema di valutazione allegato sotto la lettera "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 12 – Svolgimento di funzioni di responsabilità

1) Agli operatori cui sia affidato, con formale provvedimento del Comandante-Direttore, l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 1/4/1999, sarà riconosciuto un compenso, la cui quantificazione sarà graduata in relazione al livello di responsabilità attribuite, nella misura massima di € 2.500,00 annui lordi (art.7 C.C.N.L. 9/5/2006).

2) E' demandata al Comandante-Direttore l'individuazione dei dipendenti interessati e la quantificazione del relativo compenso previa comunicazione alla R.S.U..

Art. 13 - Prestazioni svolte in giornate festive e indennità di turno

1) Ai dipendenti che operano in regime di turnazione spetta l'indennità di turno, consistente nella maggiorazione della retribuzione oraria, nelle seguenti misure:

10% per le ore diurne;

Via D. P. Borghi, 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvaldenza.it – P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile

MONTECCHIO EMILIA



30% per le ore notturne o festive;

50% per le ore notturne/festive.

2) Per le prestazioni svolte nelle giornate di domenica:

a) quando per esigenze di servizio il dipendente sia chiamato a svolgere prestazioni lavorative nella giornata di domenica, senza poter usufruire del giorno di riposo settimanale, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro effettuata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto, inoltre, al riposo compensativo da fruire, di regola, entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo (art.14 C.C.N.L. 5/10/2001).

b) nel caso in cui, a fronte del servizio prestato nella giornata di domenica, il dipendente abbia fruito del riposo in altro giorno della medesima settimana, sarà unicamente corrisposta la maggiorazione oraria del 30% per turno festivo (art. 22, comma 5, C.C.N.L. 14/09/00).

3) Per le prestazioni svolte nelle giornate festive infrasettimanali (art.24 C.C.N.L .del 14/9/2000) è previsto il riposo compensativo in misura pari alle ore di lavoro svolte e il pagamento della indennità per turno festivo (maggiorazione del 30% della retribuzione oraria). In alternativa, il dipendente potrà richiedere il pagamento delle prestazioni con la tariffa dello straordinario festivo.

4) Il pagamento di tutte le indennità dovrà avere cadenza mensile.

Art. 14 – Progressioni verticali

1) La progressione verticale riservata alle lavoratrici e ai lavoratori interni all'Ente costituisce uno strumento di valorizzazione delle professionalità e delle potenzialità interne all'Ente.

2) Nel biennio 2007/2008, con procedura selettiva unica per categoria, in parallelo alle assunzioni disposte dall'esterno, saranno realizzate 4 progressioni verticali che verranno indirizzate alla copertura di corrispondenti posti dotazionali vacanti e precisamente:

2 posti di Commissario – cat. D3, riservati al personale classificato in cat. D1;

2 posti di Ispettore – cat. D1, riservati al personale classificato in cat. C.

Qualora, nel biennio, fosse attivabile una ulteriore progressione, sarà destinata alla copertura di 1 posto di Ispettore – cat. D1 – riservato al personale classificato alla cat.C.

3) I requisiti di accesso alle selezioni interne e le procedure di svolgimento delle selezioni medesime sono definiti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

4) Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, le parti concordano sull'opportunità che, entro la scadenza del presente contratto, si dia luogo nei confronti dell'Esecutore Tecnico con funzioni di Ausiliario del Traffico alla sua progressione alla categoria C.

Art. 15 – Applicazione art.208 del D. Lgs.285/92

1) Con il presente accordo si intende affermare la volontà di dare applicazione a quanto previsto dall'art.208 del D. Lgs.285/92 in ordine alla destinazione di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada a finalità di assistenza e previdenza complementare a favore dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale.

2) In fase di prima applicazione di quanto previsto dal richiamato art.208, in assenza di norme specifiche in materia, si stabilisce di accantonare, a decorrere dall'anno 2007, una quota pari ad € 5.000,00, che sarà incrementata negli anni successivi, da destinare ai fondi di assistenza e previdenza integrativa che saranno istituiti per il personale del consorzio.

3) La quota accantonata sarà successivamente ripartita in parti uguali fra i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, con le seguenti modalità: in misura

Via D. P. Borghi, 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvvaldenza.it – P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"

Polizia Locale e Protezione Civile

MONTECCHIO EMILIA



Handwritten signature

intera per coloro che operano a tempo pieno; in misura proporzionalmente ridotta per il personale che opera a tempo parziale.

- 4) Per accedere alla quota da destinare all'assistenza e previdenza integrativa, i dipendenti a tempo pieno dovranno aver prestato servizio per almeno 180 gg. effettivi nell'anno; i 180 giorni saranno proporzionalmente ridotti per il personale che opera a part-time.

In tale periodo sono incluse le assenze per congedo di maternità obbligatorio, infortunio sul lavoro, riposi compensativi, ferie, permessi sindacali e retribuiti.

Art. 16 - Assunzioni

Il piano delle assunzioni, in aggiunta a quanto già previsto all'art.14, sarà annualmente oggetto di concertazione in sede di definizione della programmazione triennale di fabbisogno di personale e di adozione del piano annuale di occupazione.

Art. 17 - Formazione

Ferma restando l'importanza della formazione del personale del pubblico impiego, stante anche la delicata attività della Polizia Locale, che richiede un continuo aggiornamento sia pratico che normativo, le parti concordano di costruire un programma di formazione professionale che riguardi tutto il personale, individuando le conseguenti risorse economiche da destinare a tale progetto.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

- 1) Si conferma l'impegno dell'ente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori garantendo il pieno rispetto delle normative di riferimento, con particolare riguardo all'adozione delle misure di prevenzione per l'eliminazione e riduzione dei rischi professionali, al rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza e di accertamenti sanitari, di informazione e formazione dei dipendenti, secondo le modalità previste dal D.lgs 626/94 e dalle altre disposizioni in materia.
- 2) Per dare attuazione ai principi richiamati al comma 1° il Consorzio s'impegna altresì ad attivare, insieme ad altri enti che gestiscono servizi di Polizia Locale e Protezione Civile, iniziative di studio e monitoraggio sulle specifiche condizioni di lavoro degli operatori di Polizia Locale e ad introdurre eventuali ulteriori misure, anche in materia di presidi antinfortunistici, finalizzate alla massima riduzione delle situazioni di rischio.
- 3) Un primo provvedimento in materia sarà costituito dalla elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a seguito del quale s'individuano, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le eventuali ulteriori verifiche da realizzare ed i relativi interventi di prevenzione e protezione da porre in atto.

Art. 19- Decorrenza, durata

Il presente accordo decorre dal 1/1/2007 e avrà validità fino al 31/12/2010.

Per tutto quanto non espressamente citato dal presente accordo, si fa riferimento alle norme dei C.C.N.L. vigenti e ai precedenti accordi.

Art. 20 - Buoni mensa

- 1) In presenza di specifiche condizioni lavorative determinate da esigenze di servizio (orario di lavoro spezzato, necessità di prolungamento del turno di lavoro assegnato di almeno 2 ore), i

Via D. P. Borghi, 12 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel 0522 865048 Fax 0522 867916

Web: www.pmvvaldenza.it e.mail: centraleoperativa@pmvvaldenza.it - P.IVA e Cod. Fisc.: 02234480354

Uffici Territoriali: BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA



CONSORZIO "VAL D'ENZA"
Polizia Locale e Protezione Civile
MONTECCHIO EMILIA



dipendenti avranno diritto ad una pausa di almeno 30' (trenta minuti), fuori orario di lavoro, per la consumazione del pasto.

- 2) Dato che l'Ente non gestisce alcun servizio di mensa né ha stipulato alcuna convenzione in materia, ai lavoratori sarà rimborsato un importo pari a € 12,00 per ogni pasto.

Art. 21 – Fiere

- 1) E' demandato al Direttore-Comandante, previo accordo con i Comuni che allestiscono manifestazioni di particolare rilevanza, il compito di definire una proposta organizzativa, da sottoporre alla R.S.U. aziendale, in ordine ai servizi da effettuare in occasione delle Fiere.
- 2) L'ipotesi organizzativa dovrà essere finalizzata a garantire una equilibrata distribuzione degli operatori, in modo da consentire una altrettanto equilibrata corresponsione dei riconoscimenti economici che dovessero derivare dagli eventuali "progetti incentivanti" predisposti dai Comuni consorziati.

Art.22 –Festa del Santo Patrono

S'individua la data del 20 Gennaio – San Sebastiano – quale giorno festivo del Patrono del Consorzio.

Art.24 – Relazioni sindacali

Vedi allegato "B".

Montecchio Emilia, 11/7/2007

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

IL DIRETTORE-COMANDANTE